

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2021, n. 4-3814

**Legge regionale 34/2008, articolo 32, comma 1 ed articolo 29, comma 1, lettere a) e b). Atto di indirizzo, per l'anno 2021, per l'impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro. Risorse regionali pari ad euro 1.557.823,38.**

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che la legge regionale 34/2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare:

all'articolo 32, comma 1, prevede, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro ed individuando gli Enti che possono presentare il progetto di cantiere di lavoro, il possibile coinvolgimento in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità dei soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione e dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della medesima legge, al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo e per favorirne l'inclusione sociale. Tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti;

all'articolo 32, comma 4, sancisce che la Giunta regionale stabilisca le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati (lettera a) e l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica - ISTAT (lettera b);

all'articolo 29, comma 1, stabilisce che gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati all'incremento dell'occupazione, mediante inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte: a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

ritenuto di adottare un atto di indirizzo, per l'anno 2021, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro, di cui all'articolo 32 della legge regionale 34/2008, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) e b) della medesima legge regionale;

dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro:

- si conferma che, per l'anno 2021, i progetti riguardanti i cantieri di lavoro a favore dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, a) e b) della legge regionale 34/2008, siano finalizzati alla realizzazione di iniziative di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento temporaneo dei partecipanti in un ente pubblico, per svolgere lavori di interesse pubblico negli ambiti individuati al punto 2.1.2 dell'atto di indirizzo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- si prevede che i suddetti progetti si pongano come strumento di work fare, per cui la prestazione economica erogata è collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa; siano finalizzati al rinforzo dell'occupabilità dei soggetti coinvolti, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di servizi al lavoro, volti ad aiutare e sostenere i beneficiari nello sviluppo di capacità e competenze utili al loro reinserimento sociale e lavorativo, altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard dei servizi al lavoro regionali, così come previsto dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012; possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; debbano garantire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti non debba prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la Determinazione 629 del 12.11.2009 “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del

Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009).”;

- risulta necessario tener conto della situazione particolare dovuta all'attuale emergenza sanitaria, per la quale si raccomanda il preciso e puntuale rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la materia, in particolar modo l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il distanziamento necessari per prevenire la diffusione del Covid-19;

- risulta che, ai sensi del sopra richiamato comma 4, lettera b, dell'articolo 32, l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'art. 29 comma 1, lettere a) e b) inseriti nei cantieri di lavoro è pari a 35,17 euro per 7 ore giornaliere, per l'esercizio 2020 e che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT al 31.12.2020 non ha subito incrementi, pertanto rimane invariata, fermo restando che in caso di variazioni si provvederà al suo aggiornamento con successivo provvedimento della Giunta regionale;

- si prevede che non possono essere inseriti nei cantieri di lavoro i soggetti che percepiscono, negli anni di riferimento, sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali, in quanto tali forme di sussidio non devono essere sommati alla suddetta indennità;

ritenuto, pertanto, di:

- approvare l'atto di indirizzo, per l'anno 2021, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 34/2008, di cui all'Allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

- stabilire di destinare a tale fine risorse per euro 1.557.823,38, assumendo come parametro di riparto delle suddette risorse gli ambiti territoriali, di cui alla legge regionale 23/2015, definiti dalle Province di Alessandria - Asti, Biella - Novara - Verbanò Cusio Ossola - Vercelli, Cuneo e Città Metropolitana di Torino e di disporre che le risorse saranno proporzionalmente distribuite per i disoccupati di cui alla lettera a) sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione corrispondenti al relativo ambito territoriale, e dal numero dei soggetti detenuti nelle case circondariali del Piemonte ed ammessi a esecuzione penale esterna, sulla base del numero fornito dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, di cui alla lettera b), del suddetto articolo 29, stabilendo che qualora dalle somme attribuite ad uno dei suddetti ambiti territoriali risultino risorse disponibili, queste possano essere ripartite tra gli altri ambiti nel rispetto dei criteri di cui sopra;

- demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi l'eventuale compensazione tra le somme ripartite e l'utilizzo delle procedure informatiche preposte alla gestione delle risorse FSE per l'inserimento dei relativi costi sostenuti, ai fini di una maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa per l'attivazione dei cantieri di lavoro;

vista la Legge regionale la Legge regionale 15.04.2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

vista la D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012, “L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro”;

vista la D.G.R. n. 30-4008 del 11/06/2012 “LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco”;

vista la D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato “Le disposizioni generali per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento”;

dato atto della D.D. n. 629 del 12/11/2009, “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (Art. 11.3, lettera b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009”.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sul cap. 147240 esercizio 2021 Missione 15, Programma 1501 del bilancio regionale 2021-2023;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, unanime, ai sensi di legge,

*delibera*

- di approvare l’atto di indirizzo, per l’anno 2021, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro, di cui all’articolo 32 della legge regionale 34/2008, per i soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) e b) della medesima legge regionale, di cui all’allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, destinando risorse finanziarie per euro 1.557.823,38 di cui euro 1.157.823,38 per i disoccupati ed euro 400.000,00 per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- di stabilire che, per l’anno 2021, i progetti riguardanti i cantieri di lavoro a favore dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 34/2008, siano finalizzati allo svolgimento di attività di interesse pubblico negli ambiti individuati al punto 2.1.2 dell’atto di indirizzo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che i suddetti progetti si pongano come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata è collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa; siano finalizzati al rinforzo dell’occupabilità dei soggetti coinvolti, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di servizi al lavoro, volti ad aiutare e sostenere i beneficiari nello sviluppo di capacità e competenze utili al loro reinserimento sociale e lavorativo, altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard dei servizi al lavoro regionali, così come previsto dalla citata D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012; possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione finalizzate all’attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; debbano garantire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti non debba prevedere l’utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la Determinazione 629 del 12.11.2009 “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009”;
- di stabilire che, per l’anno 2021, l’entità dell’indennità giornaliera da erogare ai soggetti di cui all’articolo 29 comma 1, lettere a) e b) inseriti nei cantieri di lavoro sia pari a 35,17 euro per 7 ore giornaliere, poiché detta indennità non ha subito incrementi, pertanto rimane invariata in base alla media annua 2020 dell’inflazione rilevata dall’ISTAT;
- di stabilire che non possono essere inseriti nei cantieri di lavoro i soggetti che percepiscono, negli anni di riferimento, sussidi al reddito regionali nell’ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali, in quanto tali forme di sussidio non devono essere sommati alla suddetta indennità;
- di stabilire di assumere come parametro di riparto delle suddette risorse gli ambiti territoriali, di cui alla legge regionale 23/2015, definiti dalle Province di Alessandria - Asti, Biella - Novara - Verbanò Cusio Ossola - Vercelli, Cuneo e Città Metropolitana di Torino e di disporre che le risorse saranno proporzionalmente distribuite per i disoccupati, di cui alla lettera a) del suddetto articolo 29, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione corrispondenti al relativo ambito territoriale, mentre per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, dal numero

dei soggetti detenuti nelle case circondariali del Piemonte ed ammessi a esecuzione penale esterna, sulla base dei numeri forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, stabilendo che qualora dalle somme attribuite ad uno dei suddetti ambiti territoriali risultassero risorse disponibili, queste possono essere ripartite tra gli altri ambiti nel rispetto dei criteri di cui sopra;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sul cap. 147240/2021 Missione 15, Programma 1501 del bilancio regionale 2021-2023;

- di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi l'eventuale compensazione tra le somme ripartite e l'utilizzo delle procedure informatiche preposte alla gestione delle risorse FSE per l'inserimento dei relativi costi sostenuti, ai fini di una maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa per l'attivazione dei cantieri di lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato



fondo  
sociale europeo

## ATTO DI INDIRIZZO

# CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE E PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Esercizio 2021

Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



per una crescita intelligente,  
sostenibile ed inclusiva  
[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)  
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| <b>1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI</b> .....  | 3  |
| 1.1 Premessa .....   | 3  |
| 1.2 Inquadramento programmatico regionale dei servizi al lavoro finanziati dal POR FSE 2014-2020 ..... | 3  |
| <b>2. OGGETTO DELLA POLITICA</b> .....   | 4  |
| 2.1 Denominazione Misura .....   | 4  |
| 2.1.1 Obiettivi della Misura.....  | 4  |
| 2.1.2 Elementi caratterizzanti .....   | 4  |
| <b>3. DESTINATARI/PARTECIPANTI</b> .....   | 5  |
| <b>4. SOGGETTI PROPONENTI (BENEFICIARI)</b> .....  | 5  |
| <b>5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA</b> .....  | 6  |
| 5.1 Risorse stanziate.....   | 6  |
| 5.2 Flussi finanziari .....  | 6  |
| 5.2.1 Modalità e tempi di trasferimento delle risorse .....  | 6  |
| 5.2.2 Modalità di finanziamento delle attività.....  | 6  |
| 5.2.3 Modalità di utilizzo degli eventuali fondi residui.....  | 7  |
| <b>6. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b> .....                                      | 8  |
| <b>7. MODALITA' DI ATTUAZIONE</b> .....  | 9  |
| 7.1 Amministrazione responsabile del procedimento attuativo .....                                      | 9  |
| 7.2 Tempistiche di approvazione del dispositivo attuativo .....  | 9  |
| 7.3 Modalità di realizzazione degli interventi .....   | 9  |
| <b>8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI</b> .....  | 9  |
| <b>9. INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI</b> .....  | 9  |
| <b>10. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI</b> .....                         | 10 |
| 10.1 Valutazione della performance degli Operatori e meccanismi premianti .....                        | 10 |
| 10.2 Monitoraggio degli interventi .....   | 10 |
| <b>11. AIUTI DI STATO</b> .....  | 11 |
| <b>12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....  | 11 |
| <b>13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b> .....  | 11 |
| <b>14. CONTROLLI</b> .....   | 12 |
| <b>15. DISPOSIZIONI FINALI</b> .....   | 12 |
| <b>16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI</b> .....  | 12 |
| 16.1 Riferimenti comunitari .....  | 12 |
| 16.2 Riferimenti nazionali .....   | 13 |
| 16.3 Riferimenti regionali .....   | 13 |

## 1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

### 1.1 Premessa

In un contesto fortemente segnato dalle emergenze sociali e dal perdurare delle difficoltà di inserimento lavorativo stabile per le fasce di popolazione più svantaggiate, acuite dagli effetti dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 sull'economia regionale, appare più che mai urgente attivare provvedimenti per sopperire alla contrazione della domanda di lavoro e per creare opportunità di occupazione, anche temporanea, per i target più deboli rispetto al mercato del lavoro.

Con il presente atto di indirizzo la Regione Piemonte intende dare continuità agli interventi attivati nelle annualità precedenti attraverso lo strumento dei Cantieri di lavoro normati dalla L.R. 34/2008.

Nei paragrafi che seguono sono definiti, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*), le caratteristiche della misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il sostegno agli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), aventi sede nel territorio piemontese.

La stesura del presente atto, così come dei singoli dispositivi attuativi che da esso discendono, è coerente con le condizioni sottoscritte e condivise dalle OO.SS. della Regione Piemonte il 29/02/2016, che definiscono le linee guida per la strutturazione degli interventi e il ruolo dei cantieristi all'interno del singolo progetto.

### 1.2 Inquadramento programmatico regionale dei servizi al lavoro finanziati dal POR FSE 2014-2020

Gli interventi a valere sul presente Atto di indirizzo, si inseriscono in un quadro unitario di politiche attive del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, del POR FSE 2014-2020 e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale (fra i quali, il POR FESR, il PON Inclusion, il PON Aree Metropolitane, ed i Programmi FEAD e FAMI).

In considerazione di ciò e per ragioni di uniformità di gestione con altri interventi di politica attiva del lavoro, sono applicati agli interventi a valere sul presente Atto di indirizzo, salvo diversa e motivata indicazione - oltre a quanto previsto dalla citata Legge Regionale n. 34/2008 – le disposizioni riguardanti il POR FSE 2014-2020.

In relazione al POR FSE 2014-2020, la misura "Cantieri di lavoro" ha il seguente inquadramento programmatico:

| Asse | Priorità di investimento   | Obiettivo specifico (risultato atteso 9.1)   | Azione  |
|------|--|--|---|
| II   | 9i L'inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità | 6 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale | 1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività |

## 2. OGGETTO DELLA POLITICA

### 2.1 Denominazione Misura

La Misura "Cantieri di lavoro", è una attività ausiliaria del servizio pubblico, e si compone di due azioni distinte:

- **Azione 1** - Cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale;
- **Azione 2** - Cantieri di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

#### 2.1.1 Obiettivo della Misura

Lo scopo della misura è di offrire ai destinatari indicati al successivo paragrafo 3, opportunità per acquisire competenze e conoscenza diretta del mondo del lavoro al fine di rafforzarne l'occupabilità anche attraverso azioni di accompagnamento e di formazione. L'inserimento nei cantieri prevede, a fronte dei servizi per la collettività offerti, un riconoscimento economico per le prestazioni effettuate.

Il cantiere di lavoro, così come definito dall'art. 32 della LR 34/2008, si configura come strumento di *work fare*, per cui l'indennità di partecipazione giornaliera erogata ai partecipanti è direttamente collegata alla presenza e allo svolgimento di una mansione operativa presso gli Enti beneficiari.

Gli interventi finanziati dal presente atto sono inoltre coerenti con quanto previsto dalla DGR 19-10-2020, n. 1-2118 POR FSE 2014-2020. *Approvazione Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto di Indirizzo 2020-2023.*

#### 2.1.2 Elementi caratterizzanti

Il **Cantiere Lavoro** consiste in un'attività ausiliaria del servizio pubblico finalizzata all'impiego di soggetti disoccupati in cerca di occupazione, in attività temporanee o straordinarie promosse da Enti pubblici, in accordo con quanto previsto dalla Legge 264 del 4/49 nell'art. 59. I cantieri di lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i/le partecipanti utilizzati/e e gli Enti beneficiari. Per la durata del cantiere i/le partecipanti utilizzati/e conservano lo stato di disoccupazione.

Gli interventi consistono in iniziative di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento temporaneo dei partecipanti in un ente pubblico per svolgere lavori di interesse pubblico nei seguenti ambiti:

1. interventi nel campo dell'ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc.);
2. interventi nell'ambito dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale, ecc...);
3. interventi nel campo del turismo (es: attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione turistica di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, del territorio organizzate da comuni o di altri enti locali, ecc...);
4. servizi di utilità pubblica o sociale (es: accudimento alle persone anziane, servizi a favore dei soggetti disabili ecc...).

**(NB. L'elenco delle attività è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo).**



### 3. DESTINATARI/PARTECIPANTI

Sono destinatari della Misura, le **persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale** e soggetti **disoccupati in cerca di occupazione** di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a) e b), non percettori di trattamenti previdenziali, residenti nella Regione Piemonte e iscritti al Centro per l'Impiego di competenza e immediatamente disponibili al lavoro. I destinatari delle due Azioni devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

| Azioni   | Destinatari - requisiti   |
|--|---|
| <b>Azione 1</b> - Cantieri di lavoro per disoccupati <sup>1</sup> in condizione di particolare disagio sociale di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a) non percettori di sussidi al reddito regionali. | Disoccupati/e con età superiore o uguale a 45 anni (con priorità per le persone a bassa scolarità).   |
|  | Disoccupati/e, in carico ai servizi socio assistenziali, con basso livello di istruzione e in condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità; |
| <b>Azione 2</b> - Cantieri di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. b) non percettori di sussidi al reddito regionali.       | Persone detenute nelle carceri territorialmente competenti o in esecuzione penale esterna;  |

Gli enti beneficiari del contributo potranno introdurre, nei singoli avvisi di selezione dei destinatari, priorità specifiche per l'accesso alla misura relative, ad esempio:

- residenza nell'area territoriale dell'ente beneficiario ove si svolge l'attività lavorativa del progetto;
- specificità delle mansioni operative da svolgere nel progetto;
- caratteristiche socio-demografiche quali l'età, il titolo di studio, l'ISEE;
- altre specificazioni di dettaglio verranno fornite successivamente nell'ambito dei dispositivi attuativi.

I destinatari **non possono sommare** l'indennità percepita per la partecipazione al cantiere con sussidi al reddito regionali percepiti nell'ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali.

### 4. SOGGETTI PROPONENTI (BENEFICIARI)

Ai sensi dell'art 32, comma 1, della L.R. n.34 del 22 dicembre 2008, sono beneficiari degli interventi i comuni, le unioni di comuni o di altre forme associative, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.

I beneficiari possono presentare le candidature in forma singola o associata - in conformità a quanto definito nei dispositivi attuativi emanati a valere sul presente Atto di indirizzo - e agiscono in regime concessorio (ex art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i.) con la Regione stessa configurandosi come "soggetti attuatori".

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati **disoccupati** "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego". Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità sono sottoscritte presso i Cpl.

## 5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

### 5.1 Risorse stanziare

Sono attribuite al presente atto risorse pubbliche per € 1.557.823,38, derivanti dalla dotazione del cap. 147240 – esercizio finanziario 2021, così ripartite tra le due Azioni per le annualità 2021 - 2022:

- **AZIONE 1.** euro 1.157.823,38
- **AZIONE 2.** euro 400.000,00

Le risorse destinate all’Azione 1. saranno suddivise percentualmente tra gli ambiti territoriali della Regione (Quadranti) così come definiti dalla legge regionale n. 23/2015, secondo la rilevanza della disoccupazione definita dalle stime ISTAT sulle forze lavoro, come verrà dettagliato da apposito dispositivo regionale.

Le risorse destinate all’Azione 2. saranno suddivise tra gli ambiti territoriali della Regione (Quadranti) così come definiti dalla legge regionale n. 23/2015, sulla base del numero delle persone detenute nei penitenziari del Piemonte e delle persone in esecuzione penale esterna, alla data del 31.07.2021.

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro potrà ridefinire i suddetti riparti con proprio provvedimento, anche contestualmente all’approvazione degli interventi, in relazione all’effettivo utilizzo di risorse ed alla previsione di impiego degli importi residui.

### 5.2 Flussi finanziari

#### 5.2.1 Modalità e tempi di trasferimento delle risorse

Specificazione di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra la Regione Piemonte e gli enti beneficiari saranno definiti nell’ambito dei successivi dispositivi attuativi e documenti allegati.

#### 5.2.2 Modalità di finanziamento delle attività

La Regione Piemonte contribuisce al finanziamento delle attività dei cantieri lavoro erogando specifici contributi agli enti beneficiari, sulla base delle risorse di cui al precedente punto 5.1 e per le azioni corrispondenti, secondo i costi previsti per i progetti presentati ed approvati, in misura percentuale rispetto alle seguenti voci di spesa:

| Voce di spesa   | AZIONE 1 | AZIONE 2 |
|---|----------|----------|
| Importo relativo all’indennità giornaliera dei partecipanti | 60%      | 100%     |

Gli Enti beneficiari, i cui progetti siano stati approvati e finanziati, dovranno farsi carico degli oneri relativi a:

#### AZIONE 1.

- la quota del 40% del costo complessivo dell’indennità di partecipazione giornaliera;
- le spese relative alla copertura INAIL, INPS ed Assicurazione RC per tutte le persone inserite, come previsto dal comma 11 art. 32 legge 34/08;
- le spese per la sicurezza (interventi formativi, eventuale adeguamento del piano per la sicurezza e materiale compresi i DPI);
- le spese per l’erogazione di servizi integrativi a sostegno del reddito dei partecipanti (es. ticket pasto, rimborso per trasporti, ....);

- le spese sostenute per servizi formativi finalizzati al rinforzo dell'occupabilità.

## **AZIONE 2.**

- le spese relative alla copertura INAIL, INPS ed Assicurazione RC per tutte le persone inserite, come previsto dal comma 11 art. 32 legge 34/08;
- le spese per la sicurezza (interventi formativi, eventuale adeguamento del piano per la sicurezza e materiale compresi i DPI);
- le spese per l'erogazione di servizi integrativi a sostegno del reddito dei partecipanti (es. ticket pasto, rimborso per trasporti, ....);
- le spese sostenute per servizi formativi finalizzati al rinforzo dell'occupabilità.

Il finanziamento regionale per ogni singolo Ente beneficiario non può assorbire più del 50% del finanziamento complessivo dell'intero ambito. Tale limite, può essere superato solo qualora risultassero risorse residue dopo la presentazione di tutte le domande e dopo la presentazione di tutti i rendiconti degli Enti beneficiari.

L'indennità di partecipazione giornaliera da corrispondere ai soggetti individuati dalle selezioni attivate dai soggetti beneficiari per l'esercizio 2021, risulta essere di **euro 35,17** per 7 ore giornaliere (l'importo è rivalutato in base all'andamento dell'inflazione rilevato da ISTAT<sup>2</sup> ai sensi del comma 4, lett. b), articolo 32 della L.R. n. 34/2008).

### **5.2.3 Modalità di utilizzo degli eventuali fondi residui**

Qualora dopo l'approvazione delle graduatorie risultino disponibili risorse residue, la Regione Piemonte si riserva di effettuare la redistribuzione delle stesse adottando, secondo criteri di maggiore efficacia, una o più delle seguenti modalità:

1. Compensazione tra le due Azioni;
2. Destinare i residui disponibili all'interno della stessa Azione, ad altri ambiti territoriali presso i quali si registra una maggiore richiesta di risorse rispetto alla disponibilità;
3. Distribuire i residui disponibili tra i progetti finanziati, in ugual percentuale, relativamente alla voce di spesa inerente all'indennità giornaliera dei partecipanti in riduzione della quota a carico degli enti beneficiari;

## **6. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR-FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, il documento recante "*Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni*" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le indicazioni previste nel documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 15-1644, vengono applicate anche in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

### ***Chiamata di progetti***

La selezione è funzionale all'individuazione delle migliori proposte progettuali rispondenti alle condizioni fissate all'interno dei dispositivi attuativi di riferimento, attraverso un processo – guidato dai principi di trasparenza e uniformità di giudizio - che si realizza in due differenti e successivi momenti: verifica di ammissibilità e valutazione.

<sup>2</sup> Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)

Nell'ambito del primo, è verificata la conformità ai requisiti essenziali per la partecipazione (conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previste; verifica dei requisiti del proponente; verifica dei requisiti di progetto). Nel secondo con la valutazione si ha lo scopo di generare una graduatoria per punteggio che consente di attribuire, ove previsto dall'avviso pubblico/bando, le risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità.

A questo proposito, nell'ambito del presente Atto di indirizzo, le proposte progettuali saranno analizzate con riferimento alle seguenti classi di valutazione:

- A – Soggetto proponente
- B – Caratteristiche della proposta progettuale
- C – Priorità
- D – Sostenibilità
- E – Offerta economica: non applicabile

La definizione e la valorizzazione dei criteri riguardanti le classi, le modalità di presentazione, ricezione e istruttoria delle domande e la definizione dei principali diritti e obblighi dei soggetti proponenti saranno indicati nei successivi dispositivi attuativi.

Saranno valutate positivamente le seguenti caratteristiche della proposta progettuale:

- Presenza di attività formative finalizzate all'incremento della professionalità dei partecipanti;
- Collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali finalizzata all'inserimento nei cantieri di persone in carico ai Servizi stessi;
- Presenza di servizi a integrazione del sostegno economico ai partecipanti.

Ulteriori specificazioni, anche in merito agli esiti e le tempistiche della valutazione, sono definite nell'ambito del dispositivo attuativo e nel manuale di valutazione.

## **7. MODALITA' DI ATTUAZIONE**

### **7.1 Amministrazione responsabile del procedimento attuativo**

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro è responsabile dell'attuazione della Misura a valere sul presente atto, cui viene demandata l'emanazione degli avvisi relativi al Bando cantieri lavoro per disoccupati in situazioni di particolare disagio sociale;

Nell'ambito dei dispositivi attuativi sono definite le modalità e le procedure per la presentazione delle candidature.

### **7.2 Tempistiche di approvazione del dispositivo attuativo**

I dispositivi attuativi sono approvati secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività di attuazione delle Misure definite dal presente atto. In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità viene assicurata adeguata diffusione al dispositivo attuativo per tramite dei canali istituzionali dedicati.

### 7.3 Modalità di realizzazione degli interventi

I dispositivi attuativi, di cui al precedente punto 7.1, definiscono tempi e modalità di realizzazione degli interventi, anche in relazione agli aspetti di natura gestionale.

## 8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Sono ammissibili ai progetti presentati a valere sulle Azioni, esclusivamente i costi a copertura dell'indennità giornaliera pari a massimo **35,17 euro/giornata** (per un impegno giornaliero pari a 7 ore).

L'esposizione dei costi a copertura dell'indennità giornaliera avverrà a **costi reali** sulla base di quanto previsto nella sezione 6 "La rendicontazione di attività specifiche" del documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 807 del 15/11/2016.

## 9. INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Gli interventi finanziati nell'ambito della presente Direttiva dovranno conformarsi ai principi orizzontali di cui all'art. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in linea con le indicazioni contenute all'interno del POR FSE Regione Piemonte 2014/2020.

Relativamente ai temi dello **sviluppo sostenibile**, essi costituiscono uno dei pilastri su cui si fonda la nuova Strategia Europea 2020, che mette al centro dell'azione dell'Europa e degli Stati membri la promozione di una crescita sostenibile, attraverso l'incentivazione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. Il Fondo Sociale e in accordo con esso anche il Fondo Regionale Disabili non potrà rivestire un ruolo importante nel perseguimento dell'obiettivo se non informando ed educando i cittadini sulle tematiche dell'ecologia e della sostenibilità ambientale. Di conseguenza, laddove possibile, dovrà essere garantito l'inserimento di elementi integrati in materia all'interno dei progetti e degli interventi previsti.

Con riferimento al principio di **parità fra uomini e donne e non discriminazione**, inteso secondo molteplici e complementari declinazioni operative (quali ad esempio la non discriminazione nell'accesso e nella partecipazione agli interventi e/o la promozione di interventi di conciliazione lavoro/vita privata) il presente Atto di Indirizzo, in conformità con quanto previsto dalla DGR 19-10-2020, n. 1-2118 POR FSE 2014-2020. *Approvazione Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto di Indirizzo 2020-2023*, prevede azioni positive di inclusione socio-lavorativa, per le persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, mediante misure di sostegno nella ricerca di un'esperienza professionale che ne favorisca l'integrazione nel mercato del lavoro.

Inoltre, gli interventi e le risorse (distribuite proprio con una logica territoriale), a valere sul presente bando potranno contribuire all'attuazione della strategia territoriale delineata nei Programmi cofinanziati dal FESR e dal FEASR, con **particolare riferimento alle aree interne**.

## 10. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

### 10.1 Valutazione della performance degli Operatori e meccanismi premianti

Gli enti beneficiari ammessi a erogare i servizi del presente atto potranno essere oggetto di valutazione in termini di performance.

Tale meccanismo di valutazione costituisce un elemento di sperimentazione rispondente alle seguenti esigenze di miglioramento continuo del sistema:

- promuovere i principi di efficacia-efficienza-qualità-affidabilità nelle attività svolte;
- premiare i beneficiari più performanti così da incentivare comportamenti virtuosi;
- mettere in trasparenza e pubblicizzare i risultati conseguiti da ciascun soggetto, fornendo informazioni utili per le scelte dei cittadini e della PA.

## 10.2 Monitoraggio degli interventi

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro provvede ad attivare il sistema di monitoraggio regionale. I beneficiari, anche in collaborazione con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti, sono tenuti al tempestivo e costante inserimento dei dati relativi ai cantieristi nei sistemi informativi che saranno indicati nei dispositivi attuativi emanati a valere sul presente Atto di Indirizzo.

L'attività di monitoraggio degli interventi sarà realizzata tenendo conto delle esigenze informative dei diversi *stakeholder*, incluse quelle legate ai processi di valutazione.

## 11. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

## 12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg.(UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dal POR FSE.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro assicura per gli aspetti di competenza, conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione, ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, pubblicando sul proprio sito *web*, ove esista, una breve descrizione dell'operazione, ivi compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al cofinanziamento).

### 13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e, per le attività soggette a rendicontazione, contabile, relativa al progetto, in base alla normativa unionale e ne consentono l'accesso in caso di ispezione; forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

### 14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Per quanto attiene i contenuti e le modalità di realizzazione dei controlli si rinvia a quanto definito nell'Avviso pubblico e/o nei documenti dedicati, che definiscono le azioni che verranno adottate nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, mancato rispetto delle condizioni/termini temporali di realizzazione e/o rendicontazione.

## 15. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti i dati relativamente ai partecipanti e all'avanzamento finanziario dei progetti. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi e sui moduli messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del beneficiario titolare dell'operazione l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di interventi di cui al presente atto.

## 16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

### 16.1 Riferimenti comunitari

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020).

L'atto risulta altresì coerente con il quadro delle norme europee che disciplinano la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020.

### 16.2 Riferimenti nazionali

- Legge 264/49 "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", in specifico l'art. 59 "Cantieri – scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;
- Legge 418/75 "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii;



- Legge 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. 75/2017 " Modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

### 16.3 Riferimenti regionali

- Legge regionale n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.";
- Legge regionale n. 8/2009 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte.";
- LR 7/01 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte.";
- LR 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.";
- LR 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).";
- L.R. n. 8/21 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.";
- D.G.R. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;
- D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014".
- D.G.R. n. 15-1644 del 29/6/2015 "POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020";
- D.G.R. n. 31-1684 del 6/7/2015 "Proroga dell'efficacia delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007/2013, presa d'atto dell'efficacia dell'Accordo ex art. 12 Reg. Ce 1828/2006 tra R.P. e Province Piemontesi, approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 della L. del 18/08/1990, n. 241 s.m.i. tra R.P. e Province per l'avvio delle attività di formazione e orientamento per a.f. 2015/2016";
- DGR n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";
- DGR 30-4008 del 11/06/2012 "LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco";
- Accordo con le OOSS relativo alla definizione degli indirizzi per la realizzazione dei progetti di Cantiere di lavoro, ai sensi dell'art. 32 della LR 34/2008 della Regione Piemonte, sottoscritto dalle parti sindacali il 29-02-2016.
- DGR n. 28-7566 del 21/09/2018. Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte -CCI 2014IT05SFOP013- cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2018)5566 del 17/8/2018.